

14.

In attesa di un riavvio del percorso di riforma dell'assetto ordinamentale, nel 2016 non si segnalano particolari modifiche all'organizzazione delle pubbliche Amministrazioni.

Il frequente ricorso alla figura organizzativa dell'Agenzia rende urgente il riavvio del processo riformatore, allo scopo di unificare le caratteristiche di tale modello, sotto il profilo del grado di autonomia, della omogenea definizione di poteri ministeriali di vigilanza ed indirizzo, dei controlli esterni, dell'ordinamento del personale, della struttura organizzativa e della composizione degli organi di direzione.

Sono state portate a conclusione le attività di ricollocamento del personale connesse ad importanti interventi di riassetto istituzionale dell'organizzazione dello Stato, di riduzione del perimetro della pubblica Amministrazione, di razionalizzazione e di riorganizzazione delle funzioni pubbliche.

15.

Nel 2016 si è consolidata l'attività di adeguamento dell'ordinamento contabile con la rivisitazione della struttura del bilancio dello Stato - per migliorarne la trasparenza e la leggibilità, oltre che per una più

efficiente programmazione e gestione della spesa - e con il potenziamento del bilancio di cassa.

Sotto il primo profilo, vanno ricordate: le misure volte alla razionalizzazione delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato; l'introduzione delle azioni quale articolazione dei programmi; l'aggiornamento del contenuto delle Note integrative agli stati di previsione; la revisione del contenuto e delle modalità di pubblicazione del Conto riassuntivo del Tesoro; l'introduzione in fase gestionale e a fini conoscitivi della contabilità economico-patrimoniale in affiancamento a quella finanziaria e l'adozione di un piano dei conti integrato.

In particolare la ricerca di una maggiore "flessibilità" del bilancio per favorirne l'efficienza va bilanciata con l'esigenza di rendere ostensivo e trasparente il raccordo delle previsioni dello stesso con il mosaico delle autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto.

Mirano, invece, ad un efficientamento del ciclo di programmazione e gestione della spesa le disposizioni aventi ad oggetto: l'integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio; l'iscrizione nel documento contabile fin dall'1 gennaio delle risorse relative a entrate di scopo che in precedenza venivano riassegnate in corso di esercizio; la progressiva eliminazione delle gestioni contabili fuori bilancio; l'ampliamento dei margini di flessibilità in corso di gestione attraverso una revisione degli strumenti amministrativi di variazione del bilancio.

16.

Nella Relazione uno specifico approfondimento, come previsto, è dedicato all'analisi finanziaria e gestionale dei Fondi di rotazione e delle gestioni fuori bilancio a sostegno delle politiche pubbliche; per queste ultime si conferma la rilevanza del fenomeno con riferimento sia al numero, sia alle risorse finanziarie gestite con modalità *extra ordinem*

nonostante i reiterati interventi legislativi diretti alla riduzione delle gestioni stesse.

Appare opportuno che l'utilizzo delle gestioni fuori bilancio sia sottoposto ad una più generale verifica in grado di valutarne utilità e opportunità in raffronto con le modalità ordinarie di impiego delle risorse in bilancio.

17.

In apposita parte della Relazione (Volume III) sono esposti i risultati delle verifiche sulla regolarità dei procedimenti di spesa posti in essere dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato effettuate con l'utilizzo di modelli di campionamento statistico consolidati in ambito europeo. Le verifiche si sono concluse con suggerimenti alle Amministrazioni per gli opportuni correttivi utili al miglioramento dell'azione amministrativa.

È stata ampliata, con il coinvolgimento di cinque Sezioni regionali di controllo (Lazio, Lombardia, Liguria, Marche e Umbria) la sperimentazione avviata in sede regionale volta a svolgere analoghe verifiche.

Con riferimento all'oggetto del controllo, quest'anno è stata prestata particolare attenzione alla corretta classificazione della spesa in termini di categoria economica.

Tra gli ambiti più problematici si menzionano il frequente ricorso all'affidamento diretto per l'acquisto di beni e servizi, motivato con l'unicità delle conoscenze e delle capacità tecniche in capo al fornitore prescelto.

In materia di locazione passiva di immobili adibiti a uso istituzionale, si è notata una diffusa difficoltà nel reperire immobili idonei a soddisfare le esigenze pubbliche, con la conseguenza che anche nell'esercizio 2016 si è constatato il fenomeno della permanenza di amministrazioni pubbliche in immobili di terzi *sine titulo*, con contratti di locazione scaduti.

In relazione alle rilevanti ricadute finanziarie, un cenno particolare merita il fenomeno del contenzioso che dovrebbe essere oggetto, sia con riferimento a giudizi pendenti sia a quelli definiti, di un costante monitoraggio.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

La

Corte dei conti

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte Arturo Martucci di Scarfizzi
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Alberto AVOLI, Adolfo T. DE GIROLAMO, Angelo BUSCEMA, Raffaele DAINELLI,
Enrica LATERZA, Gaetano D'AURIA, Carlo CHIAPPINELLI, Ermanno GRANELLI,
Fabio VIOLA

Consiglieri:

Mario NISPI LANDI, Enrico FLACCADORO, Vincenzo PALOMBA, Luisa D'EVOLI,
Natale A.M. D'AMICO, Francesco TARGIA, Clemente FORTE, Maria Teresa D'URSO,
Donatella SCANDURRA, Luca FAZIO, Alessandra SANGUIGNI, Giuseppe M.
MEZZAPESA, Giuseppe IMPARATO, Vincenzo CHIORAZZO,

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, con i
conti allegati, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO



visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, 103, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*”;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”;

vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante “*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*”;

vista la legge 24 dicembre 2012 n. 243, recante “*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*”;

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;

visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*” e la legge 20 dicembre 1996, n. 639, recante “*Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti*”;

visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e 30 luglio 1999, n. 303, in materia di organizzazione del Governo, come successivamente modificati ed integrati;



visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, approvato con decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396;

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*, e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2016)”*;

vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, con la quale è stato approvato il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”*;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

vista la legge 12 ottobre 2016, n. 196, recante *“Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016”*;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 ottobre 2016, recante la ripartizione, in capitoli ed articoli, delle unità di voto parlamentare disposte dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016;

uditi nella pubblica udienza del 27 giugno 2017 il relatore, Presidente di sezione Angelo Buscema, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Claudio Galtieri.

Ritenuto in

DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO



FATTO

Il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, nelle sue componenti del Conto del bilancio, del Conto generale del patrimonio e dei conti ad essi allegati, è stato presentato alla Corte dei conti dal Ministro dell'economia e delle finanze in formato dematerializzato, tramite la piattaforma RenDe, in data 26 maggio 2017.

E' stato, altresì, trasmesso, tramite posta elettronica certificata, in data 14 giugno 2017, l'allegato di cui all'art. 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente le risultanze delle spese relative a programmi aventi natura o contenuti ambientali.

I risultati differenziali del conto del bilancio sono i seguenti:

RISULTATI DIFFERENZIALI:*Dati da rendiconto 2016**(in euro)*

	COMPETENZA	CASSA
Risparmio pubblico	(+) 27.839.439.313,67	(-) 9.124.540.426,21
Saldo netto da finanziare	(-) 11.126.366.195,93	(-) 41.465.482.404,44
Indebitamento netto	(-) 11.305.928.985,59	(-) 39.686.277.599,62
Ricorso al mercato	(-) 207.108.097.728,56	(-) 240.437.568.771,42

I risultati del Rendiconto generale sono i seguenti:

per il Conto del Bilancio:

in ordine all'ENTRATA



	Titolo I - entrate tributarie	Titolo II - entrate extra-tributarie	Titolo III - alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di eredità	Totale entrate finali (titoli I, II e III)	Titolo IV - accensione di prestiti	Totale complessivo
Accertato	488.794.686.984,93	88.691.961.801,92	3.828.358.424,87	581.315.007.211,72	264.618.209.096,18	845.933.216.307,90
Riscosso in Conto Competenza	456.531.810.653,90	58.461.586.481,62	3.756.610.437,23	518.750.007.572,75	264.618.209.096,18	783.368.216.668,93
Da Riscuotere Competenza	32.262.876.331,03	30.230.375.320,30	71.747.987,64	62.564.999.638,97	0,00	62.564.999.638,97
Versamenti Conto Competenza	430.133.793.852,37	56.790.650.991,52	3.756.400.936,80	490.680.845.780,69	264.618.209.096,18	755.299.054.876,87
Da Versare Competenza	26.398.016.801,53	1.670.935.490,10	209.500,43	28.069.161.792,06	0,00	28.069.161.792,06
Riscosso Residui	38.091.087.980,88	6.053.728.861,51	7.609.200,93	44.152.426.043,32	0,00	44.152.426.043,32
Da Riscuotere Residui	41.388.983.845,77	67.059.630.406,73	496.317.848,23	108.944.932.100,73	0,00	108.944.932.100,73
Versamenti in Conto Residui	26.683.110.678,91	4.802.831.741,99	7.552.419,39	31.493.494.840,29	0,00	31.493.494.840,29
Da Versare Residui	11.407.977.301,97	1.250.897.119,52	56.781,54	12.658.931.203,03	0,00	12.658.931.203,03
Residui al 31/12	111.457.854.280,30	100.211.838.336,65	568.332.117,84	212.238.024.734,79	0,00	212.238.024.734,79

Sono stati rilevati

- a) capitoli/articoli, per i quali si sono riscontrate discordanze fra i dati esposti nel Rendiconto e quelli dei conti periodici delle Amministrazioni, in esito alle verifiche effettuate in ordine alla conformità, come previsto dell'articolo 39, secondo comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Allegato 1.1 per capitolo/articolo e tipologia; 1.2 per tipologia; 1.3 per titolo).

Le discordanze indicate nell'allegato 1.3, nel saldo per titoli, sono di seguito illustrate:

- o accertato -41.656 milioni nel titolo I, e 181 milioni nel titolo II e 0,6 milioni nel titolo III e -41.475 milioni nelle entrate finali;
- o riscosso competenza 245 milioni nel titolo I, e 463 milioni nel titolo II, zero milioni nel titolo III e 708 milioni nelle entrate finali;
- o riscosso residui 34.770 milioni nel titolo I, 2.868 milioni nel titolo II, 0,8 milioni nel titolo III e 37.639 milioni nelle entrate finali;
- o versato competenza -19.025 milioni nel titolo I, 323 milioni nel titolo II e zero milioni nel titolo III e -18.701 milioni nelle entrate finali;
- o versato residui -301 milioni nel titolo I, -57 milioni nel titolo II, zero milioni nel titolo III e -358 milioni nelle entrate finali;

DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO




- da riscuotere competenza -399 milioni nel titolo I, 509 milioni nel titolo II, 1 milione nel titolo III e 111 milioni nelle entrate finali;
 - da riscuotere residui -343.643 milioni nel titolo I, -294.872 milioni nel titolo II, zero milioni nel titolo III e -638.516 milioni nelle entrate finali;
 - da versare competenza 19.307 milioni nel titolo I, 156 milioni nel titolo II, zero milioni nel titolo III e 19.463 milioni nelle entrate finali;
 - da versare residui 1.080 milioni nel titolo I, 232 milioni nel titolo II, 17 milioni nel titolo III e 1.329 milioni nelle entrate finali;
- b) capitoli/articoli, per i quali il calcolo della riscossione dell'anno sui residui (RISC) risulta di importo negativo, a fronte di un valore zero esposto nel Rendiconto. L'importo dei valori negativi riscontrato ammonta a 251 milioni nel titolo I, 10 milioni nel titolo II e 261 milioni nelle entrate finali (Allegato 2.1 per capitolo/articolo e tipologia; 2.2 per tipologia; 2.3 per titolo);
- c) capitoli/articoli, nei quali gli importi dei residui attivi finali risultano diversi dagli importi che si ottengono sottraendo dai residui iniziali i versamenti effettuati nell'anno in conto residui ed aggiungendo i residui di competenza dell'esercizio (MG/MNE colonna residui); risultano nel titolo I riaccertamenti per 921 milioni e insussistenze per -29.546 milioni, nel titolo II riaccertamenti per 129 milioni e insussistenze per -26.659 milioni, nel titolo III insussistenze per -6 milioni e nelle entrate finali riaccertamenti per 1.049 milioni e insussistenze per -56.212 milioni, con un saldo finale di insussistenze per -55.162 milioni (Allegato 3.1 per capitolo/articolo e tipologia; 3.2 per tipologia; 3.3 per titolo);
- d) nell'allegato 23 al Rendiconto "Dimostrazione delle somme rimaste da versare alla chiusura dell'esercizio, distintamente per gli importi dovuti dai contabili erariali, quindi di pertinenza dello Stato, e per le somme acquisite direttamente dalla Regione Siciliana, dalle Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché dalle Province autonome di Trento e Bolzano, da regolare a carico degli appositi stanziamenti di spesa, mediante mandati da commutarsi in quietanza di entrata":



- la mancata rappresentazione dettagliata per articolo dei capitoli ivi indicati, che non consente il riscontro con i dati del Rendiconto;
 - l'omessa indicazione dei capitoli/articoli nella voce indicata cumulativamente in "altri capitoli", per un totale di 181 milioni (173 milioni riferite allo Stato e 8 milioni riferite alla Regione Siciliana);
- e) nell'allegato 24 al Rendiconto, che riguarda l'individuazione annualmente operata, ai sensi dell'art. 268 del r.d. 827 del 1934, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sulla base di quanto dichiarato dall'Agenzia delle entrate, sui dati di preconsuntivo dei titoli I e II, della classificazione per grado di esigibilità delle "Somme rimaste da riscuotere in conto residui iscritte a ruolo", nonché della percentuale di abbattimento da applicare agli importi individuati, dettagliati a livello di capitolo:
- la mancata rappresentazione dettagliata per capitolo/articoli delle somme rimaste da riscuotere iscritte a ruolo, che non consente riscontro con il Rendiconto;
 - la omessa indicazione dei capitoli in relazione alle somme rimaste da riscuotere di pertinenza del Dipartimento del tesoro e delle entrate extra-tributarie di pertinenza di Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, denominate "Altri capitoli", esposte in modo aggregato;
- f) capitoli/articoli per i quali si sono riscontrate minori entrate di competenza e di cassa, rispetto alle previsioni definitive di bilancio, per un ammontare totale per la competenza di 30.191 milioni nel titolo I, 8.902 milioni nel titolo II e 1.974 milioni nel titolo III, per un totale di entrate finali pari a 41.067 milioni e per la cassa di 28.787 milioni nel titolo I, 6.587 milioni nel titolo II e 2.026 milioni nel titolo III, per un totale di entrate finali pari a 37.401 milioni (MG/MNE colonne competenza e cassa) (Allegato 4.1 per capitolo/articolo e tipologia; 4.2 per tipologia; 4.3 per titolo).

In ordine alla SPESA:

DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO



	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
Spese correnti (Titolo I)	549.647.209.473,18	527.534.927.691,00	92.316.792.259,88
Spese in conto capitale (Titolo II)	42.794.163.934,47	36.104.895.334,42	41.756.911.077,56
Totale spese finali (Titoli I e II)	592.441.373.407,65	563.639.823.025,42	134.073.703.337,44
Rimborso passività finanziarie (Titolo III)	195.981.731.532,63	198.972.086.366,98	349.493.016,03
Totale delle spese complessivo	788.423.104.940,28	762.611.909.392,40	134.423.196.353,47

- a) eccedenze di spesa per capitoli rispetto alle previsioni definitive di competenza (51.998.415,99), alla consistenza dei residui (17.101,90) ed alle autorizzazioni definitive di cassa (49.028.219,56), riconducibili a oneri inderogabili ricollegabili a discordanze relative ai pagamenti disposti mediante ruoli di spesa fissa sui capitoli del bilancio (Allegato 5);
- b) decreti di accertamento dei residui ad oggi non pervenuti, ovvero non ammessi a registrazione per riscontrate irregolarità e decreti di accertamento dei residui, per i quali non si è ancora concluso il procedimento di controllo ai fini del mantenimento in bilancio delle relative poste in conto residui (Allegato 6).

Per il Conto generale del Patrimonio:

Consistenze patrimoniali al 31 dicembre 2016

(in euro)

ATTIVITA'	
Attività finanziarie	675.911.873.088,85
Attività non finanziarie prodotte	306.824.858.136,38
Attività non finanziarie non prodotte	4.246.074.416,31
Totale	986.982.805.641,54
PASSIVITA'	
Passività finanziarie	2.784.954.065.511,14
Totale	2.784.954.065.511,14
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2016	1.797.971.259.869,60
Peggioramento patrimoniale dell'esercizio 2016	39.549.611.484,93



Sono stati rilevati:

- a) i dati dei beni immobili dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, discordano da quelli dell'Agenzia del demanio a causa della mancanza o incompletezza della documentazione giustificativa delle variazioni, di discordanze risalenti ad esercizi precedenti, dell'omessa iscrizione della variazione; alcuni beni risultano assenti dal carico patrimoniale e sono invece registrati dall'Agenzia del demanio;
- b) i dati dei beni immobili classificati come Fabbricati civili adibiti a fini istituzionali – uso governativo e caserme - del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché come Opere in corso di costruzione, Strade ferrate e Altre opere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non sono corredati da documenti idonei a giustificarne la consistenza e le variazioni;
- c) il valore dei beni mobili iscritti nelle poste patrimoniali in carico ai consegnatari di talune Amministrazioni statali (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della giustizia, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, Ministero dell'interno, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) non è aggiornato a causa della mancata o ritardata resa della contabilità amministrativa da parte dei consegnatari, del mancato scarico dei beni per sedi accorpate o soppresse e di altre irregolarità;
- d) tra le attività finanziarie non prodotte non sono iscritte le opere permanenti e altre opere destinate alla difesa nazionale;
- e) risultano iscritti tra le poste patrimoniali valori discordanti rispetto ai dati di bilancio, relativamente alla voce Fondo scorta del Ministero della difesa e alla voce Crediti concessi ad enti pubblici ed istituti di credito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) l'esclusione dal giudizio di regolarità di residui attivi e passivi del bilancio si riflette sulle relative poste patrimoniali.

DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO



I relativi dati sono riportati nell'Allegato 7.

Ulteriori dati relativi al Conto del bilancio, al Conto generale del patrimonio e ai conti allegati sono riportati nell'appendice, che costituisce parte integrante della Decisione.

Nella relazione annessa alla Decisione sono contenute considerazioni sui risultati della gestione finanziaria e dell'attività delle Amministrazioni.

Il Pubblico Ministero ha svolto proprie considerazioni con memorie scritte e, per quanto concerne il giudizio di parificazione, ha confermato le richieste conclusive contenute nelle predette memorie, nonché nella requisitoria orale.

Considerato in

DIRITTO

Ai fini del presente giudizio, la Corte ha esaminato il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, nelle sue componenti del Conto del bilancio, del Conto generale del patrimonio e dei conti allegati.

Ai sensi degli articoli 21 e 39, commi primo e secondo, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, si è proceduto, in particolare,

per il Conto del bilancio:

quanto all'ENTRATA

- alla verifica dei risultati, ai sensi dell'articolo 39, comma 1 citato, per ogni capitolo/articolo, ponendoli a raffronto con le leggi del bilancio, evidenziando le poste per le quali si sono rilevate minori entrate, rispetto alle previsioni definitive di bilancio;



- ai riscontri di conformità del Rendiconto, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, con le scritture indicate nel predetto articolo 21 ed in particolare con i conti periodici di cui all'articolo 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con i riassunti generali delle riscossioni e dei versamenti. Nello specifico, i predetti riscontri sono stati eseguiti per tutte le poste contabili, con i conti periodici rilevati attraverso il sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato -- Corte dei conti;
 - ai riscontri per capitolo/articolo dei residui finali e della riscossione dell'anno operata sui residui;
 - alle verifiche in ordine agli allegati 23 e 24 al Rendiconto.
- a) Con riferimento alla lettera a) della parte in fatto (allegato 1), sulla base delle verifiche di conformità, previste ed effettuate ai sensi del citato comma 2 dell'art. 39, tra il conto consuntivo e i conti periodici riassuntivi, sono stati eseguiti i riscontri con riguardo alle somme riscosse e versate ed alle somme da riscuotere e da versare, in conto competenza e in conto residui, ma anche, per completezza di analisi, sugli importi accertati nell'esercizio, tenendo in considerazione che la voce accertato nel rendiconto è contabilmente espressa quale somma del versato, da versare e da riscuotere di competenza.
- All'esito delle suddette verifiche per capitolo/articolo, è stata riscontrata la non concordanza del dato, con segno positivo o negativo, con riguardo al conto della competenza ed al conto dei residui. Le cause delle discordanze, secondo quanto rappresentato dalla RGS, sono da ricondurre alla procedura seguita in sede di formazione del conto consuntivo, ed in particolare ai "dati compensati", risultanti da operazioni con le quali il sistema informativo, in fase di acquisizione dei dati dei conti periodici riassuntivi, automaticamente elimina le somme rimaste da versare e quelle da riscuotere con segno negativo, assumendo che l'importo accertato sia almeno pari a quello versato. Alle rettifiche automatiche si aggiungono successivamente quelle manuali, conseguenti alle "comunicazioni ritardatarie" inviate dalle Amministrazioni e contabilizzate senza verificare se le stesse costituiscano, in tutto o in parte, una componente delle già intervenute compensazioni automatiche.

DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Va dichiarata la non regolarità delle poste contabili dei capitoli/articoli indicati nell'Allegato 1, per la riscontrata difformità dei dati esposti nel conto, rispetto ai conti periodici riassuntivi delle Amministrazioni, nelle fasi dell'entrata per ciascuno indicate, in quanto la discordanza è priva di adeguata giustificazione.

Nell'effettuare il riscontro di conformità, si è tenuto conto, con riguardo alle differenze rilevate relative ai "Resti da riscuotere", degli elementi indicati nell'Allegato 24, riconducibili alla riduzione dei residui per grado di esigibilità, che ne giustificano le discordanze, anche di dettaglio, rispetto ai conti periodici, come indicato nel riquadro posto in calce all'allegato 1.1. Occorre altresì tener conto della predetta riduzione operata in conto competenza, quale motivazione delle discordanze rilevate nella voce accertato, in quanto espressa nel rendiconto, quale somma del versato, da versare e da riscuotere di competenza.

- b) Con riguardo alla riscossione in conto residui, di cui alla lettera b) (allegato 2) della parte in fatto, il rendiconto espone gli importi della riscossione sui residui effettuata nell'anno, calcolata al netto delle somme che risultavano rimosse, ma non versate, alla fine dell'esercizio finanziario precedente, cioè al netto dell'importo dei residui totali di versamento del precedente anno. Gli importi riportati non sono stati rilevati contabilmente, ma determinati secondo procedure utilizzate per evidenziare l'entità delle duplicazioni derivanti dalla mancata distinzione fra "riscossioni residui" dell'anno e "riscossioni residui" cumulate dagli anni precedenti ed ancora non versate ed evidenziati in consuntivo nella voce RISC. Ciò premesso, si deve dichiarare la non regolarità della posta contabile riportata nel Rendiconto, nei capitoli/articoli indicati nell'allegato 2 alla decisione, nei quali la riscossione residui dell'esercizio è indicata pari a zero, mentre, sottraendo dalla riscossione residui cosiddetta lorda l'importo del "da versare totale" dell'esercizio precedente, si è riscontrato un valore negativo.

Inoltre, per ciò che riguarda i versamenti sui residui, la rappresentazione contabile non appare sufficientemente chiara e dettagliata poiché non indica se il versamento in conto residui sia da imputare ai residui di versamento provenienti dall'esercizio precedente, ovvero sia da imputare a riscossioni sui residui operate nell'esercizio finanziario in esame.